

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche Comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

emana il seguente decreto: (3)

(3) Abrogata dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

TITOLO I

1. Principi generali.

[Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

(4) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Classificazione rifiuti.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

- 1)** i residui derivanti da lavorazioni industriali (7); quelli derivanti da attività agricole (8), artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani (9);
- 2)** i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani (10) (11);
- 3)** i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti (12);
- 4)** i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (13);
- 5)** i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i **policlorodifenili** e **policlorotrifenili** e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente (14).

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto (15).

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a)** ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni (16);
- b)** ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c)** alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola (17);
- d)** agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e)** alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 ed ai regolamenti di esecuzione;
- f)** agli esplosivi (18) (19).] (20)

(5) Così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 24 dicembre 1982, n. 353.

(6) Vedi la Del. 27 luglio 1984, punto 1.3, che ha introdotto la categoria dei rifiuti urbani pericolosi richiamata dall'art. 3 della L. 29 ottobre 1988, n. 475, che ne prevede la raccolta differenziata.

(7) Vedi l'art. 9, comma novies, lett. a), della L. 9 novembre 1988, n. 475, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali".

(8) Vedi l'art. 2, comma 7, lett. c), del presente decreto nonché: l'art. 10-bis della L. 29 ottobre 1987, n.441, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" e il comma 1-bis dello stesso articolo aggiunto dall'art. 8, comma 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20, nonché l'art. 8, comma 6-ter, della L. 24 aprile 1989, n. 144, di conversione, con modifiche, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

(9) Vedi la Del. del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.

(10) Vedi l'art. 14 del presente decreto e l'art 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 45 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".

(11) Vedi il D.M. 25 maggio 1989.

(12) Vedi l'art. 9 della L. 9 novembre 1988, n. 475, che detta una specifica disciplina per le batterie di piombo esauste.

(13) Vedi l'art. 15 del presente decreto.

(14) Vedi il par. 1.2 della Del. del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.

(15) Vedi il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE